

# COMUNE DI POGGIOMARINO

# CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA) Tel. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

Ordinanza n. 165 del 18/06/2021 Prot. n./4370 Del 1861U. 2021

Oggetto: Orari di chiusura degli esercizi di vicinato di vendita al dettaglio di generi alimentari nei giorni festivi.

#### IL SINDACO

## Premesso che:

- pervengono continue e numerose segnalazioni concernenti il formarsi di assembramenti nelle aree antistanti gli esercizi di vicinato adibiti alla vendita al dettaglio di generi alimentari soprattutto nelle ore pomeridiane della domenica e dei giorni festivi;
- da quanto segnalato emerge che il concentrarsi di gruppi di clienti presso i predetti esercizi di vicinato determina problematiche di particolare impatto sulla vivibilità, limitando il diritto alla quiete ed al riposo dei residenti;

**Rilevato** che, stante il perdurare dell'emergenza da epidemia da SARS-CoV-2, la normativa vigente limita fortemente le aggregazioni di persone ed, in genere, gli assembramenti;

Considerato che la vivibilità urbana e la salute dei cittadini rischiano di essere pregiudicate e che, pertanto, occorre perseguire possibili soluzioni idonee a contemperare le esigenze di tutela della quiete e della salute pubblica con quelle dei gestori degli esercizi di vicinato;

## Visti:

- l'art. 3 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248;
- l'art. 32 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214;
- -l'art. 99 della Legge Regionale 21 aprile 2020, n. 7 il quale dispone che "Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, compresi quelli nei quali sono svolte congiuntamente attività di vendita di beni o servizi, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti. 2. Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al pubblico l'orario adottato, devono rispettarlo e pubblicizzarlo in modo ben visibile, mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio. 3. Il comune può disporre limitazioni in materia di orari ai sensi dell'articolo 50 del d.lgs 267/2000";
- l'art. 50, 5 comma, del D.Lgs. n. 267/2000, come novellato dall'art. 8, comma 1, lettera a) della legge n.48 del 2017, in tema di ordinanze contingibili ed urgenti del Sindaco quale rappresentante della comunità locale, per la tutela della vivibilità urbana, che, in particolare, dispone che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale



rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ...;

- l'art. 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 il quale dispone che "nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773";

Visto il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 che ha prorogato lo stato di emergenza da epidemia da SARS-CoV-2 al 31 luglio 2021;

# **ORDINA**

1. Nei giorni festivi - domeniche comprese - l'orario di chiusura degli esercizi di vicinato adibiti alla vendita al dettaglio di generi alimentari è stabilito alle ore 14,00.

#### DISPONE

che i trasgressori della presente ordinanza, siano puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria da <u>euro 25,00 ad euro 500,00</u> ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis, del D.lvo n°267/00 e dell'art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i;

#### **AVVERTE**

che nei casi di reiterata inosservanza della presente ordinanza che determinino l'applicazione di due (2) sanzioni ai sensi del Decreto legge del 20 febbraio 2017 n°14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n°48 art.12, su segnalazione dell'Ufficio accertatore, potrà essere disposta dal Questore di Salerno l'applicazione nella misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

# DISPONE

che le misure adottate con la presente Ordinanza siano vigenti per la durata di **mesi sei** e comunque fino al termine dello stato di emergenza da epidemia da SARS-CoV-2 a decorrere dalla pubblicazione della stessa,

## SI MANDA

perché sia pubblicata in data odierna nell'Albo Pretorio e notificata anche al Questore ed al Prefetto di Napoli, nonché ne venga curata la massima divulgazione, in particolare sul sito web istituzionale e presso le Associazioni degli esercenti.

#### DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza al Comando Polizia Locale ed al Comando Stazione Carabinieri di Poggiomarino.

Dalla Residenza municipale, 18 giugno 2021

Il Sindaco Avv. Maurizio Falanga